

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2024, n. 14-8261

Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". Disposizioni a modifica ed integrazione allo "Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini", di cui alla DGR 5-24032 del 2 marzo 1998, come da ultima modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023.



Seduta N° 436

Adunanza 04 MARZO 2024

Il giorno 04 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:25 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Fabrizio RICCA

DGR 14-8261/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". Disposizioni a modifica ed integrazione allo "Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini", di cui alla DGR 5-24032 del 2 marzo 1998, come da ultima modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023.

A relazione di: Protopapa

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) disciplina, in particolare:

- all'articolo 10 (Piani faunistico-venatori), la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, individuando nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);
- all'articolo 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11, gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, definendone facoltà, composizione ed attività.

Richiamato che:

l'articolo 40 della legge regionale 5/2012 ha disposto l'abrogazione della legge regionale 70/1996, stabilendo, in particolare che gli atti adottati in attuazione della legge regionale 70/1996 e della legge regionale 53/1995 conservano validità ed efficacia;

la legge regionale 5/2018, all'articolo 29 dispone l'abrogazione della legge regionale 5/2012 ed all'articolo 28, comma 7, sancisce, in particolare, che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 53/1995, della legge regionale 70/1996, dell'articolo 40 della legge regionale 5/2012 e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 11, comma 2, della legge 5/2018, in particolare, sancisce che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale;

lo Statuto-tipo degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA), approvato, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 70/1996, con la D.G.R. n. 5-24032 del 2 marzo 1998, è stato successivamente modificato con la D.G.R. n. 95-7849 del 17 dicembre 2007, la DGR n. 33-2150 del 6 giugno 2011, la D.G.R. n. 1-319 del 16 settembre 2014, la DGR n. 24-735 del 5 dicembre 2014, la D.G.R. n. 34-3979 del 26 settembre 2016, la DGR n. 39-7612 del 28 settembre 2018, la D.G.R. n. 54-2491 del 4 dicembre 2020 e, da ultimo, con la D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023.

Richiamato che il medesimo articolo 11, al comma 4, sancisce in particolare che i provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, prevedono, tra l'altro, la disciplina delle riunioni.

Preso atto delle richieste pervenute da alcuni Presidenti di Comitati di gestione di ATC, conservate agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", relativamente alla possibilità di svolgere le riunioni dei medesimi comitati anche da remoto in videoconferenza o in modalità mista.

Ritenuto opportuno provvedere a disciplinare tale modalità di svolgimento delle riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA, garantendo uniformità a livello operativo e la massima efficienza del loro svolgimento.

Dato atto che, a tal fine, il sopra richiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- ha elaborato le linee guida per lo svolgimento delle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Esecutivo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini in videoconferenza o in modalità mista;

- ha verificato che con riferimento a quanto previsto dallo Statuto tipo del Comitato di gestione ATC e CA, di cui alla D.G.R. n. 5-24032 del 2 marzo 1998, come da ultima modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, risulta necessario:

quale integrazione, aggiungere dopo la lettera v) dell'articolo 8 (Compiti del Comitato di gestione) la seguente lettera z) "*adotta specifico regolamento interno contenente le disposizioni operative per lo svolgimento delle sedute da remoto nel rispetto delle linee guida approvate con provvedimento della Giunta regionale*";

quale modifica, riformulare il comma 3, dell'articolo 7, come di seguito riportato "*L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 3 giorni liberi prima, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della seduta*".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero

indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato,

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 5/2018 e con riferimento a quanto previsto dallo Statuto tipo del Comitato di gestione ATC e CA, di cui alla D.G.R. n. 5-24032 del 2 marzo 1998, come da ultima modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023:

- quale integrazione, di aggiungere dopo la lettera v) dell'articolo 8 (Compiti del Comitato di gestione) la seguente lettera z) *“adotta specifico regolamento interno contenente le disposizioni operative per lo svolgimento delle sedute da remoto nel rispetto delle linee guida approvate con provvedimento della Giunta regionale”*;
- quale modifica, di riformulare il comma 3, dell'articolo 7, come di seguito riportato *“L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 3 giorni liberi prima, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della seduta”*;

- di approvare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 5/2018, le “Linee guida per lo svolgimento delle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Esecutivo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini in videoconferenza o in modalità mista”, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzate a garantire uniformità a livello operativo e la massima efficienza del loro svolgimento;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” la trasmissione della presente deliberazione ai Comitati di gestione degli ATC e CA piemontesi, nonché alla Province e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegato

Linee guida per lo svolgimento delle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Esecutivo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini in videoconferenza o in modalità mista.

1. Premesse

1. Le presenti linee guida disciplinano lo svolgimento in videoconferenza o in modalità mista delle riunioni del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.).
2. Tali linee guida si applicano, altresì, alle riunioni del Consiglio Esecutivo, se nominato.
3. Ai fini delle presenti linee guida sono definite:
 - a) “riunioni esclusivamente in videoconferenza”, le riunioni che si svolgono presso una sede di incontro virtuale, in cui i componenti partecipanti sono collegati da luoghi diversi anche differenti tra loro mediante l’uso di piattaforme digitali per videoconferenze;
 - b) “riunioni in modalità mista”, le riunioni che si svolgono allorché uno o più componenti possono collegarsi in videoconferenza da luoghi diversi, anche differenti tra loro, mentre altri componenti sono presenti nella sede fisica dell’incontro fissato nell’avviso di convocazione;
 - c) “videoconferenza”, l’utilizzo di canali elettronici, finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (piattaforme, videotelefonati, via internet o satellite).

2. Principi generali

1. Le riunioni di cui al paragrafo 1 si svolgono nel rispetto dei principi di:
 - a) Pubblicità: ciascuno dei componenti del Comitato/Consiglio ha diritto alla partecipazione alle riunioni.
 - b) Trasparenza: è assicurata la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare garantendo la preventiva informativa contenuta nell’avviso di convocazione.
 - c) Tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

3. Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato/Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire:
 - a) l’identificazione dei componenti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti del Comitato/Consiglio di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede individuate sia da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - c) lo scambio della documentazione;
 - d) la visione e condivisione tra i componenti della documentazione relativa agli argomenti oggetto della riunione;
 - e) la discussione, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in tempo reale sugli argomenti trattati;
 - f) la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione, e, comunque, delle posizioni assunte dai singoli componenti;
 - g) la garanzia della segretezza dei risultati delle votazioni, anche quando previsto;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. Sono considerate tecnologie idonee: la teleconferenza, la videoconferenza e, limitatamente all’avvio della documentazione presentata nel corso della riunione, la posta elettronica, la chat purché sia rispettata la normativa sulla riservatezza dei dati.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni previste dalle presenti linee guida, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della riunione.
4. La piattaforma garantisce che il Presidente/Vice Presidente ed il Segretario abbiano sempre la completa visione e percezione dell’andamento della riunione e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

4. Oggetto delle riunioni in videoconferenza o in modalità mista

1. La modalità di svolgimento delle riunioni da remoto, in videoconferenza o in modalità mista, può essere utilizzata dal Comitato/Consiglio per l'ordinaria amministrazione.
2. La modalità di svolgimento delle riunioni di cui sopra, non è consentita nei seguenti casi:
 - a. elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente;
 - b. esclusione e/o decadenza di uno o più componenti del Comitato di Gestione;
 - c. approvazione del bilancio previsionale;
 - d. approvazione del rendiconto tecnico finanziario;
 - e. modifiche dello Statuto;
 - f. provvedimenti relativi al Comitato;
 - g. deliberazione sulla responsabilità dei componenti.

5. Convocazione delle riunioni

1. La convocazione della riunione, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, è inviata a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. La convocazione contiene le modalità di partecipazione telematica e la relativa eventuale documentazione che è trasmessa obbligatoriamente via PEC o a mezzo lettera raccomandata a tutti i componenti che partecipano da remoto.
3. Al momento della convocazione della riunione, qualora si proceda esclusivamente in videoconferenza o in modalità mista, sono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al sistema telematico di collegamento alla videoconferenza.
4. A seguito della convocazione, in caso di segnalazione dell'impossibilità di partecipare da remoto, anche da parte di un solo componente, deve essere garantita la partecipazione in presenza nella sede fisica dell'incontro fissato nell'avviso di convocazione.
5. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui sopra, è dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

6. Partecipazione alla riunione

1. Il componente del Comitato/Consiglio che partecipa in videoconferenza assicura che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla riunione e che avvenga con modalità consone al ruolo che riveste all'interno dello stesso.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti linee guida.
3. Ciascun componente che partecipa alla videoconferenza è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

7. Accertamento del numero legale

1. All'inizio della riunione è accertata da parte del Presidente/Vice Presidente, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I componenti rispondono all'appello per chiamata nominale attivando la videocamera ed il microfono per consentire la propria identificazione. In mancanza di identificazione il componente è dichiarato assente.
2. L'identificazione di cui al comma 1 può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la riunione.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti nella sede fisica sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla riunione, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà che viene verbalizzata. In tal caso in sua assenza non si può procedere a votazioni.

8. Svolgimento delle riunioni

1. Per lo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche il Comitato/Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dal paragrafo 2, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. La presenza alla riunione si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione

- a cura del Segretario, che attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale.
3. La riunione, dopo l'appello nominale è dichiarata dal Presidente/Vice Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto.
 4. Ai fini della validità della riunione è necessario che il collegamento audio-video garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti durante gli interventi in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla riunione, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
 5. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i documenti prima dell'apertura dei lavori.
 6. La riunione si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente/Vice Presidente dell'ora di chiusura.
 7. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente/Vice Presidente sospende temporaneamente la riunione per riprenderla mediante un nuovo appello al fine di verificare nuovamente le presenze.
 8. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga ripetutamente interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione potrà comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

9. Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente/Vice Presidente, pone la votazione dell'argomento appena terminata la disamina.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario e/o Presidente/Vice Presidente, che esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione di voto.
3. Il Presidente/Vice Presidente, nel caso di chiamata nominale, con l'assistenza del Segretario:
 - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per l'appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla riunione in videoconferenza;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino temporanee disfunzioni di cui al punto 7 del paragrafo 8, il Presidente/Vice Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della riunione e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora non risultino collegati un numero di componenti sufficienti a garantire i quorum di validità della riunione previsti dallo Statuto.

10. Verbale di riunione

1. La riunione del Comitato/Consiglio è debitamente verbalizzata.
2. Nel verbale è possibile avvalersi degli strumenti di tracciamento della presenza offerti dalla piattaforma telematica o, nel caso in cui si disponga del consenso al trattamento dell'immagine da parte dei soci, è possibile effettuare lo screenshot dei presenti qualora sia possibile condividere tutti i relativi schermi: lo screenshot è allegato al verbale come registro presenze.
3. Della riunione è redatto apposito verbale nel quale sono riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della riunione;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
 - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede il Comitato/Consiglio sulla valida costituzione dello stesso;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede il Comitato/Consiglio relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;

- f) i fatti avvenuti in sintesi durante la riunione e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla riunione, anche a distanza;
 - g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
4. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di partecipazione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

11. Protezione dati personali

1. Per lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza o modalità mista il Comitato/Consiglio, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 2, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Le riprese audio/video in corso di riunione possono riguardare esclusivamente i componenti del Comitato/Consiglio e gli altri soggetti aventi diritto o invitati a partecipare alle riunioni.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
4. La registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza del Comitato/Consiglio, titolare del trattamento dei dati in oggetto.
5. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali e dei dati giudiziari; pertanto il Presidente/Vice Presidente, in apertura di riunione, richiama tutti i partecipanti ad un comportamento consono, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. I partecipanti alla riunione hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti:
 - a) a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi, i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
 - b) a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti vengano a conoscenza.
7. Il vincolo di riservatezza continua ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza al Comitato/Consiglio e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.